Cassazione civile sez. III, 13/11/2024, n. 29253

FATTI DI CAUSA

1. La (*omissis*) Srl intimò alla (*omissis*) Srls sfratto per morositÃ, contestualmente citandola per la convalida davanti al Tribunale di Napoli, in relazione a contratto di affitto di ramo dâ??azienda, per il mancato pagamento di canoni scaduti, comprensivi del canone di locazione dellâ??immobile nel quale Ã" esercitata lâ??attivitÃ, oltre accessori, per il complessivo importo di Euro 18.509,83.

Lâ??intimata si oppose, preliminarmente eccependo lâ??inapplicabilità al rapporto de quo del procedimento speciale di convalida di sfratto.

2. Con ordinanza in data 20 dicembre 2023 lâ??adito Tribunale ha disposto il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione, ai sensi dellâ??art. 363-bis c.p.c., per la risoluzione della seguente questione di diritto â??se la procedura sommaria per convalida di sfratto per morosità di cui allâ??articolo 658 cod. proc. civ. sia o meno applicabile al contratto di fitto di azienda ovvero al contratto di fitto di ramo di aziendaâ?•

Nel motivare circa la sussistenza dei presupposti del rinvio ha in particolare evidenziato, quanto alle â??gravi difficoltà interpretativeâ?• poste dalla questione, che

â?? in tema di procedimento sommario per convalida, regolato dagli articoli 657 ss. cod. proc. civ., la legge 26 novembre 2021, n. 206 (recante â??Delega al Governo per lâ??efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzataâ?•), allâ??art. 1, comma 5, lett. r), ha espressamente previsto che â??nellâ??esercizio della delega il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processoâ?• dovessero, tra lâ??altro, â??estendere lâ??applicabilità della procedura di convalida, di licenza per scadenza del contratto e di sfratto per morosità anche ai contratti di comodato di beni immobili e di affitto dâ??aziendaâ?•:

â?? lâ??art. 3, comma 46, lett. a), del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. â??Riforma Cartabiaâ?•), in attuazione della indicata legge delega, ha modificato lâ??art. 657 c.p.c., inserendo al primo comma, dopo le parole â??può intimare al conduttoreâ?• le parole â??al comodatario di beni immobili, allâ??affittuario di aziendaâ?•, ma ha lasciato tuttavia immutato il secondo comma del medesimo articolo nonché lâ??articolo 658 cod. proc. civ.;

 \hat{a} ?? la relazione illustrativa alla riforma Cartabia, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 245/22, all \hat{a} ??art. 3, comma 46, lett. a) testualmente recita \hat{a} ?? \hat{a} ? In attuazione del principio contenuto nel comma 5, lett. r) si \tilde{A} estesa la applicabilit \tilde{A} del procedimento di convalida, di licenza per scadenza del contratto e di sfratto per morosit \tilde{A} , anche ai contratti di comodato di beni immobili

e di affitto di azienda, entro tali limiti modificando dunque lâ??articolo 657 c.p.c.â?•;

â?? il procedimento sommario per convalida di sfratto Ã" caratterizzato dalla ristrettezza del suo raggio applicativo, limitato tanto con riguardo ai rapporti contenziosi assoggettabili quanto ai fatti giustificativi di tutela (finita locazione, morosità e cessazione della locazione dâ??opera ex art. 659 c.p.c.), costituendo esso eccezione al principio generale che il riconoscimento dei diritti deve avvenire secondo le forme del processo ordinario di cognizione;

â?? sulla scorta di tali considerazioni parte della giurisprudenza di merito e della dottrina ha ritenuto che il procedimento di sfratto per morosità previsto dallâ??art. 658 cod. proc. civ., e per taluni anche quello per finita locazione previsto dal secondo comma dello stesso art. 657, siano esperibili soltanto con riguardo ai contratti di locazione di immobili urbani e che siano dunque esclusi dal loro campo di applicazione, tra gli altri, lâ??affitto di azienda o di ramo dâ??azienda (ancorché comprendenti un immobile);

â?? si osserva in tal senso che, se Ã" testualmente previsto che possa intimarsi licenza prima della scadenza del contratto di affitto di azienda (o di ramo di azienda) ex art. 657, primo comma, cod. proc. civ., non Ã" possibile estendere a tali rapporti il comma secondo, in assenza di esplicito testuale riferimento normativo (sfratto per già cessato contratto di affitto di azienda) per difetto testuale genetico risalente alla legge delega;

â?? altra parte della dottrina e della giurisprudenza ha al contrario rilevato che â??ponendo a confronto i due articoli che disciplinano il procedimento di sfratto (lâ??art. 657 c.p.c. e lâ??art. 658 c.p.c.) emerge come nellâ??art. 657 c.p.c., relativo alla finita locazione nella sua versione ante modifica, si faccia menzione, oltre che del conduttore, anche dellâ??affittuario coltivatore diretto, del mezzadro e del colono, soggetti tutti, questi ultimi, che non vengono citati nel successivo art. 658 c.p.c., relativo alla morositÃ, in cui si richiama il solo â??conduttoreâ?•, facendo tuttavia riferimento alle â??modalità stabilite nellâ??articolo precedenteâ?•â??, ragione per cui Ã" apparso più corretto interpretare il sostantivo â??conduttoreâ?• in senso ampio ed a considerare utilizzabile pacificamente lo sfratto per morosità anche per affittuario coltivatore diretto, mezzadro e colono;

â?? secondo tale orientamento Ã" dunque lecito concludere che il legislatore delegato abbia ritenuto di adottare la stessa tecnica normativa utilizzata nel testo vigente ante modifica, in cui lâ?? elencazione delle fattispecie contrattuali assoggettabili alla procedura di sfratto Ã" contenuta nellâ?? art. 657 c.p.c. mentre il successivo art. 658 c.p.c., limitandosi a richiamare â?? le modalità stabilite nellâ?? articolo precedente â?•, utilizza in senso estensivo i due sostantivi â?? locatore â?• e â?? conduttore â?•;

â?? diversamente opinando -si osserva- rimarrebbe privo di senso il secondo comma dellâ??art. 658 c.p.c., che fa riferimento ad ipotesi in cui â??il canone consiste in derrateâ?•, fattispecie questâ??ultima non certo applicabile al rapporto locativo ma tipica dellâ??affitto di fondi rustici

(art. 1639 c.c.), della mezzadria (art. 2141 c.c.) e della colonia parziaria (art. 2164 c.c.).

3. La Prima Presidente, con decreto del 14 febbraio 2024 (pubblicato, al pari del provvedimento che ha disposto il rinvio pregiudiziale, ai sensi dellâ??art. 137-ter disp. att. c.p.c.), ha dichiarato ammissibile la questione e lâ??ha assegnata alla Terza sezione civile per lâ??enunciazione del principio di diritto.

Il decreto della Prima Presidente ha verificato la sussistenza delle condizioni di cui al primo comma dellâ??art. 363-bis c.p.c. in punto di

â?? pregiudizialità della risoluzione della questione con riguardo allâ??esito, in termini di ammissibilità o meno, della citazione introduttiva del procedimento per convalida di sfratto;

â?? apprezzabilitÃ, â??prima facieâ?•, di gravi difficoltà interpretative, testimoniata â??dai differenti orientamenti dei giudici di merito che si sono cimentati al riguardo (in assenza di specifici precedenti di legittimità anche rispetto allâ??assetto ordinamentale precedente), la scelta tra due soluzioni contrapposte implicanti operazioni ermeneutiche non certamente piane nella specie, lâ??una più aderente al testo normativo dettato dal D.Lgs. n. 149 del 2022 e lâ??altra fondata su una lettura estensiva, sorretta dallâ??intenzione manifestata dal legislatore delegante (legge n. 206 del 2021), ma che non ha trovato rispondenza in sede delegata)â?•;

â?? suscettibilità della riproposizione della medesima questione in numerosi giudizi.

4. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Troncone, ha depositato requisitoria scritta, chiedendo sia enunciato il seguente principio di diritto â??la procedura sommaria per convalida di sfratto per morosità di cui allâ??art. 658 c.p.c, non Ã" applicabile al contratto di fitto di azienda ovvero al contratto di fitto di ramo di aziendaâ?•.

La (omissis) Srls ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Deve preliminarmente darsi atto della ammissibilità della memoria depositata per la (*omissis*) Srls (parte intimata nel procedimento a quo), benché redatta da difensore che non risulta iscritto nellâ??albo speciale degli avvocati abilitati presso le giurisdizioni superiori lâ??Avv. (*omissis*) (cl. (*omissis*)) che assiste la parte nel procedimento davanti al giudice che ha disposto il rinvio pregiudiziale.Valgano al riguardo le seguenti considerazioni.

Dalla scarna disciplina dedicata al procedimento dallâ??art. 363-bis cod. proc. civ. si ricavano i seguenti dati.

Il suo avvio Ã" subordinato alla iniziativa del â??giudice di meritoâ?• che, â??sentite le parti costituiteâ?• (primo comma), ove ritenga motivatamente che ne sussistano le condizioni, dispone

rinvio pregiudiziale con ordinanza che â??Ã" immediatamente trasmessa alla Corte di cassazioneâ?•, â??Ã" comunicata alle partiâ?• (secondo comma, secondo inciso) e il cui deposito determina, ipso iure, la sospensione del giudizio a quo. Segue una prima fase, non aperta al contraddittorio delle parti, dedicata ad un primo vaglio di ammissibilità da parte del Primo Presidente e destinata a concludersi con decreto che, in caso di ritenuta ammissibilità del rinvio pregiudiziale, â??assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice per lâ??enunciazione del principio di dirittoâ?• (terzo comma). Di tale ultima fase il quarto comma dice poi (soltanto) che deve aver luogo davanti alle sezioni unite o alla sezione semplice in pubblica udienza, â??con la requisitoria scritta del pubblico ministeroâ?• e â??con facoltà per le parti costituite di depositare brevi memorie, nei termini di cui allâ??articolo 378â?•. Dispone quindi il quinto comma che â??con il provvedimento che definisce la questione Ã" disposta la restituzione degli atti al giudiceâ?•.

Ne emerge il disegno di un incidente di legittimità incastonato allâ??interno di un processo di merito nel quale il contraddittorio si sia già regolarmente instaurato e davanti al quale il processo dovrà comunque poi riprendere il suo corso.

I pochi riferimenti alle parti rendono palese che si evoca una gi \tilde{A} avvenuta costituzione e questa non pu \tilde{A}^2 che riguardare il processo di merito nella fase che ha portato all \hat{a} ??ordinanza che dispone il rinvio.

Il procedimento davanti alla Suprema Corte, ad impulso officioso, \tilde{A} " bens \tilde{A} ¬ aperto al contraddittorio delle parti ma a queste se (e come) gi \tilde{A} costituite nel giudizio di merito, secondo i requisiti di difesa tecnica richiesti per quest \tilde{a} ??ultimo e senza che nemmeno possa, dunque, considerarsi necessario il rilascio di procura speciale ex art. 365 cod. proc. civ. (come del resto si ritiene, per considerazioni analoghe giustificate dalla relativa disciplina, per il procedimento di regolamento di competenza).

2. La questione di diritto, assegnata a questa Sezione a seguito di rinvio pregiudiziale disposto dal giudice del merito ai sensi dellâ??art. 363-bis cod. proc. civ., riguarda, in buona sostanza, la valutazione della portata da attribuirsi, sul piano esegetico, alla modifica apportata dallâ??art. 3, comma 46, lett. a), del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. â??Riforma Cartabiaâ?•) al primo comma dellâ??art. 657 c.p.c.

Come ricordato nellâ??ordinanza che ha disposto il rinvio, il legislatore delegato era chiamato dalla legge delega ad â??estendere lâ??applicabilità della procedura di convalida, di licenza per scadenza del contratto e di sfratto per morosità anche ai contratti di comodato di beni immobili e di affitto dâ??aziendaâ?• (art. 1, comma 5, lett. r, L. n. 206 del 2021).

Tale delega ha trovato corrispondenza nel decreto legislativo n. 149 del 2022 in una sola disposizione, contenuta nellâ??art. 3, comma 46, lett. a), che Ã" del seguente testuale tenore â??allâ??articolo 657, primo comma, dopo le parole â??può intimare al conduttore,â?• sono

inserite le parole â??al comodatario di beni immobili, allâ??affittuario di azienda,â?•â??.

Il dubbio prospettato a fondamento dellâ??ordinanza e del primo degli orientamenti interpretativi che nella stessa sono menzionati Ã" che tale modifica, riguardando testualmente il solo articolo 657 (ed anzi il solo suo primo comma), abbia dato solo parziale attuazione alla delega, estendendo ai contratti di comodato di beni immobili e di affitto dâ??azienda il solo procedimento di convalida di licenza per finita locazione e non anche il procedimento di convalida di sfratto per morosità disciplinato dallâ??art. 658 e neppure -si dice- quello di sfratto per finita locazione, previsto dal secondo comma dello stesso art. 657 cod. proc. civ.

3. Tale dubbio deve essere sciolto in favore della seconda delle soluzioni interpretative prospettate dallâ??ordinanza del giudice campano e, dunque, nel senso che, in realt \tilde{A} , la delega debba ritenersi pienamente e completamente attuata.

Ragioni testuali e sistematiche militano, infatti, nel senso di attribuire alla riferita sia pur limitata interpolazione del testo normativo originario lâ??effetto di estendere ai nuovi soggetti

contrattuali tutte le disposizioni del capo II (intitolato â??Del procedimento per convalida di sfrattoâ?•), sempreché compatibili con i caratteri strutturali del tipo contrattuale cui essi si riferiscono (limite intrinseco che ovviamente esclude che una intimazione di sfratto per morosità possa mai darsi rispetto ad un comodato precario).

- 4. Il fatto che la modifica abbia riguardato il solo articolo 657 e si sia risolta non già in una sua riformulazione integrale ma nel mero inserimento nellâ??elenco delle tipologie di contraenti già contemplate dal primo comma di tale disposizione (conduttore, affittuario coltivatore diretto, mezzadro, colono) delle altre due figure del â??comodatario di beni immobiliâ?• e dell'â?• affittuario di aziendaâ?• Ã" scelta di tecnica legislativa che tende evidentemente a (o sortisce comunque lâ??effetto di) lasciare inalterata la struttura complessiva della disciplina del procedimento speciale di convalida quale organicamente e complessivamente delineata da tutte le disposizioni che compongono il capo II, in modo da fruire così dei reciproci richiami, espliciti o impliciti, che allâ??interno del capo emergono tra una disposizione e lâ??altra, anche in ragione della interpretazione delle stesse quale consolidata nel tempo.
- 5. In tal senso, conviene anzitutto rimarcare che il secondo comma dellâ??art. 657 cod. proc. civ. (â??Può altresì intimare lo sfratto, con la contestuale citazione per la convalida, dopo la scadenza del contratto, se, in virtù del contratto stesso o per effetto di atti o intimazioni precedenti, è esclusa la tacita riconduzioneâ?•), relativo alla intimazione di sfratto per finita locazione, non ripete (né per ampliarla, né per circoscriverla) lâ??elencazione dei soggetti contrattuali considerati nel primo comma, ma anzi omette di indicare sia il soggetto della frase, sia il complemento di termine (ossia i soggetti attivo e passivo dellâ??azione ivi prevista, intimazione di sfratto), nellâ??evidente sottinteso che questi sono esattamente gli stessi già indicati nel primo comma.

6. Diversamente lâ??art. 658 c.p.c. (â??Il locatore può intimare al conduttore lo sfratto con le modalità stabilite nellâ??articolo precedente anche in caso di mancato pagamento del canone di affitto alle scadenzeâ?•) indica espressamente tali elementi della struttura logica della proposizione normativa e lo fa in termini apparentemente più circoscritti rispetto a quelli considerati nellâ??art. 657 c.p.c., facendo espresso riferimento da un lato al solo â??locatoreâ?•, dallâ??altro al solo â??conduttoreâ?•.

Non Ã" possibile però attribuire a tale scelta lessicale lâ??intento, già nellâ??impianto originario, di escludere dalla portata della norma le figure contrattuali diverse da quelle relative alla locazione di immobili.

6.1. Valga in tal senso anzitutto considerare che lâ??indicazione del soggetto attivo dellâ??azione nella figura del â??locatoreâ?• Ã" normativamente riferibile non solo alla locazione di immobili ma anche allâ??affitto di beni produttivi (v. art. 1617 cod. civ.) e dei fondi rustici (v. artt. 1632, 1633, 1638, 1640, 1642, 1645, 1649, 1650, 1652, 1653 cod. civ.; artt. 7, 11 â?? 16 L. 11 febbraio 1971, n. 11; artt. 4-bis, 5, 9, 14, 16, 17, 20 â?? 21, 48 L. 3 maggio 1982, n. 203), dal momento che quella alternativa di â??concedenteâ?• Ã" riservata alla mezzadria (art. 2141 c.c.) e alla colonia (art. 2164 c.c.).

Ã?, dunque, giocoforza ritenere che nella norma nuova dellâ??art. 657, primo comma, quel termine si debba ormai riferire pure alla fattispecie dellâ??affitto di azienda.

Questa considerazione rende il mancato mutamento dellâ??art. 658 quanto alla figura del lato passivo nel â??conduttoreâ?• del tutto inidoneo a giustificare a) che per locatore anche in tale norma non si debba intendere anche chi affitta lâ??azienda; b) che per mancato pagamento del canone dâ??affitto non si debba intendere anche il mancato pagamento del canone dellâ??affitto di azienda.

Si appalesa a tal fine insufficiente lâ??evocazione della figura del solo â??conduttoreâ?•, conservata nella norma, pur se posta a fronte della distinzione fra conduttore ed affittuario emergente nel primo comma dellâ??art. 657, emergendo quella figura comunque nel Codice Civile nelle norme generali sulla locazione, comprensive anche della locazione di cosa produttiva e, dunque, anche dellâ??affitto di azienda, dovendosi dunque considerare inidonea ad essere intesa come non riferibile allâ??affittuario.

6.2. Non si Ã", del resto, mai dubitato che lâ??art. 658 cod. proc. civ. contemplasse tra i soggetti considerati anche il locatore nei confronti dellâ??affittuario coltivatore diretto, del mezzadro e del colono.

Lâ??inoperatività in tali casi dei poteri attribuiti al Pretore nella fase sommaria Ã" stata piuttosto affermata (Cass. 04/01/2000, n. 17; 27/02/1995, n. 2236; 29/04/1993, n. 5025; 11/12/1991, n. 13376; 13/01/1987, n. 155; 27/05/1975, n. 2140; 06/09/1969, n. 3075; 18/01/1969, n. 121;

17/10/1964, n. 2614) per ragioni legate alla riconduzione di tutte le controversie in materia di contratti agrari, sia sotto il profilo della genesi che del funzionamento che della cessazione, alla competenza esclusiva della sezione specializzata agraria del Tribunale, in forza delle disposizioni di cui agli artt. 26, L. 11 febbraio 1971, n. 11; 47, L. 3 maggio 1982, n. 203; 9 e 10, L. 14 febbraio 1990, n. 29.

- **6.3**. Infine, inequivoco indice testuale del fatto che, con il limitato riferimento al locatore e al conduttore, non si Ã" inteso ridurre la platea dei destinatari del procedimento rispetto a quelli considerati dallâ??art. 657 Ã" dato dal riferimento alle â??derrateâ?• contenuto nel secondo comma dellâ??art. 658 cod. proc. civ. (â??Se il canone consiste in derrate, il locatore deve dichiarare a norma dellâ??articolo 639 la somma che Ã" disposto ad accettare in sostituzioneâ?•), il quale evidentemente postula ipotesi in cui il canone consiste in derrate, il che può concepirsi solo con riferimento allâ??affitto di fondi rustici (art. 1639 c.c.), alla mezzadria (art. 2141 c.c.) e alla colonia parziaria (art. 2164 c.c.).
- 7. Se dunque, nel consolidato assetto interpretativo delle norme del capo II, la definizione dellâ??ambito applicativo delle diverse disposizioni che lo compongono andava ricavata per tutte dallâ??elencazione contenuta nel primo comma dellâ??art. 657 cod. proc. civ., appare evidente che proprio la tecnica adottata dal legislatore delegato per dare attuazione alla delega, consistita nel mero â??chirurgicoâ?• inserimento in quella elencazione di altre due tipologie di contraenti, abbia avuto lo scopo (e comunque lâ??effetto) di lasciare inalterato e, anzi di sfruttare, quel sistema di richiami e i relativi effetti.

Si consideri del resto che, ove invece la modifica fosse stata operata attraverso una testuale modifica anche del secondo comma dellâ??art. 657 cod. proc. civ. e del primo comma dellâ??art. 658 cod. proc. civ., attraverso la ripetuta specificazione dellâ??ambito soggettivo di riferimento di ciascuna di quelle disposizioni, allora sì che quel meccanismo ne sarebbe rimasto alterato e sarebbe stato necessario riconsiderare espressamente anche le altre tipologie che altrimenti avrebbero potuto considerarsi escluse.

- **8**. Tutto ciò conduce a ritenere che non si tratti nemmeno di sottoporre lâ??art. 658 cod. proc. civ. ad una interpretazione estensiva (comunque consentita anche in caso di norme, quale quelle in esame, eccezionali, per le quali vige solo il divieto di interpretazione analogica, ex art. 14 della Preleggi), ma piuttosto di operare una interpretazione diretta del combinato disposto degli artt. 657, primo comma (nel testo modificato dallâ??art. 3, comma 46, lett. a, D.Lgs. n. 149 del 2022) e dellâ??art. 658 c.p.c., sul presupposto, come visto giustificato da indici testuali e sistematici e dato in precedenza per pacifico in dottrina e giurisprudenza, che il secondo ripeta dal primo la delimitazione del proprio ambito applicativo.
- **9**. Non puÃ² condividersi, pertanto, lâ??avviso fatto proprio anche dal P.G. nelle sue conclusioni secondo cui la questione nascerebbe da una dimenticanza del legislatore delegato per avere questi

normato meno di quanto era stato delegato a fare.

In realt \tilde{A} , per le ragioni esposte, deve ritenersi che non vi sia stato affatto un cattivo adempimento della delega, bens \tilde{A} una scelta consapevole nel senso della inutilit \tilde{A} di intervenire sull \tilde{a} ??art. 658 c.p.c.

Cadono, pertanto, anche gli altri argomenti spesi nella requisitoria a favore della opposta soluzione. Non si tratta, infatti, di ampliare in via interpretativa lâ??ambito dâ??applicazione di un procedimento di restrittiva applicazione ai casi espressamente considerati bensì di prendere atto che, per le ragioni esposte, lâ??enucleazione pur tassativa di detti casi non ricade sotto discipline diverse ma deve unitariamente ricavarsi dal combinato disposto degli artt. 657 e 658 cod. proc. civ., di guisa che lâ??ampliamento delle figure elencate nel primo vale a delineare necessariamente, negli stessi limiti, lâ??ambito applicativo del secondo (salvi naturalmente i limiti intrinseci di compatibilità di cui già sâ??Ã" detto a proposito del comodato).

10. Soccorre in tal senso anche lâ??illustrazione della ratio legis espressa nella relazione al testo della riforma, là dove si legge, da un lato, che â??In attuazione del principio contenuto nel comma 5, lett. R) si Ã" estesa la applicabilità del procedimento di convalida, di licenza per scadenza del contratto e di sfratto per morositÃ, anche ai contratti di comodato di beni immobili e di affitto di aziendaâ?•, dallâ??altro, che â??entro tali limiti modificando dunque lâ??articolo 657 c.p.c.â?•.

Alla luce di quanto sopra esposto a proposito della riferibilità dellâ??art. 658 c.p.c. anche allâ??affitto agrario, le due proposizioni non possono considerarsi in contrasto tra loro ma, al contrario, in perfetta consequenzialitÃ, dovendosi leggere la seconda parte alla luce della prima, come se dicesse â??In attuazione del principio contenuto nel comma 5, lett. r) si Ã" estesa la applicabilità del procedimento di convalida, di licenza per scadenza del contratto e di sfratto per morositÃ, anche ai contratti di comodato di beni immobili e di affitto di azienda e, pertanto, si Ã" in tal senso modificato lâ??art. 657 c.p.c., cui rinvia il successivo art. 658 c.p.c. in tema di sfratto per morosità â?•.

- **11**. Va in proposito rammentato che i lavori preparatori consentono, unitamente al criterio dellà??elemento letterale, di svelare la ratio legis (cfr. Cass. 18/03/1989, n. 1381), con là??unico limite â?? che nella specie, per quanto detto, non può considerarsi valicato â?? che la volontà da essi emergente non può sovrapporsi alla volontà obiettiva della legge quale risultante dal dato letterale e dalla intenzione del legislatore come oggettivata nella norma (Cass. 21/05/1988, n. 3550; 07/04/1983, n. 2454).
- 12. Le conclusioni dellâ??esposto ragionamento non mutano se si ha riguardo al contratto di affitto di ramo dâ??azienda; questâ??ultimo, infatti, costituendo una articolazione di un pi \tilde{A}^1 grande complesso aziendale ma tuttavia strutturalmente e funzionalmente autonoma, non ha una oggettivit \tilde{A} giuridica che presenti caratteristiche che ne rendano necessaria una considerazione

distinta ai fini in discorso.

13. Varrà piuttosto precisare che lâ??estensione del procedimento speciale allâ??affitto di azienda o di ramo dâ??azienda si giustifica se e in quanto (come accade nel caso di specie) nellâ??azienda o nel ramo dâ??azienda posto ad oggetto del contratto sia compreso anche (almeno) un immobile, trattandosi di dato comune ad ogni altra ipotesi considerata e segnatamente anche di quelle inserite in sede di modifica, come reso evidente dallâ??espresso riferimento al â??comodatario di beni immobiliâ?•.

Del tutto condivisibilmente il P.G. osserva al riguardo, nella sua requisitoria, che â??diversamente, non Ã" ab ovo concepibile il ricorso al divisato procedimento speciale infatti, come segnalato in dottrina, le espressioni â??licenzaâ?• e â??sfrattoâ?• non sono riferibili ai beni mobili e lâ??art. 665 c.p.c., nel far riferimento allâ??ordinanza di rilascio, rimanda allâ??esecuzione forzata per rilascio concernente un bene â??immobileâ?• di cui al comb. disp. artt. 605, 608 c.p.c. E ciò pur nella consapevolezza che, come afferma Cass. 8 agosto 1997, n. 7361, nellâ??affitto di azienda, lo stesso immobile Ã" considerato non nella sua individualità giuridica, ma come uno degli elementi costitutivi del complesso dei beni (mobili ed immobili) legati tra loro da un vincolo di interdipendenza e complementarità per il conseguimento di un determinato fine produttivo, così che oggetto del contratto risulta proprio il complesso produttivo unitariamente considerato, secondo la definizione normativa di cui allâ??art. 2555 cod. civ.â??

14. Alla questione di diritto posta con lâ??ordinanza di rinvio pregiudiziale deve, dunque, darsi risposta nei termini di cui al dispositivo.

Il Tribunale di Napoli, al quale vanno restituiti gli atti, dovrà ad essa conformarsi nella decisione della causa.

15. Si rileva, peraltro, che in Gazzetta Ufficiale dellâ??11 dicembre 2024 Ã" stato pubblicato il decreto legislativo n. 164, recante la data del 31 ottobre 2024, con cui lâ??art. 658 c.p.c. viene modificato con lâ??espressa contemplazione della situazione dellâ??affitto di azienda. La nuova norma entrerà in vigore il decimoquinto giorno successivo alla data di pubblicazione e sarà applicabile, in forza di una disposizione transitoria, quella dellâ??art. 7, comma 1, anche ai giudizi introdotti dopo il 28 febbraio 2023, come quello in relazione al quale la Corte Ã" stata sollecitata con il rinvio qui esaminato.

Sicché, il giudice di merito comunque potrà applicare la nuova norma.

Il fatto che essa non sia ancora in vigore giustifica che ci si debba pronunciare sul rinvio pregiudiziale.

16. Non vi \tilde{A} " luogo a provvedere sulle spese sostenute nel procedimento di rinvio pregiudiziale, non sussistendo in relazione ad esso una soccombenza riferibile alla iniziativa delle parti.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Napoli con ordinanza del 20 dicembre 2023, enuncia il seguente principio di diritto â??a seguito delle modifiche introdotte nellâ??art. 657 c.p.c. dal D.Lgs. n. 149 del 2022, il procedimento speciale di intimazione di sfratto per morositĂ di cui allâ??art. 658 c.p.c. Ă" applicabile anche al contratto di affitto di azienda (o di ramo di azienda) che comprenda uno o piĂ¹ beni immobiliâ?•.Dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Napoli. Così deciso in Roma il 4 novembre 2024.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2024.

Campi meta



Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima: A seguito delle modifiche introdotte all'art. 657 c.p.c. dal D.Lgs. n. 149/2022, il procedimento speciale di sfratto per morosit \tilde{A} di cui all'art. 658 c.p.c. \tilde{A} " applicabile anche ai contratti di affitto d'azienda o di ramo d'azienda che comprendano uno o pi \tilde{A} ¹ beni immobili. Supporto Alla Lettura:

SFRATTO

Lo sfratto Ã" un provvedimento previsto dalla legge per tutelare i proprietari di immobili in affitto. Si distinguono quindi quattro tipologie di sfratto:

- sfratto per morositÃ: quando lâ??inquilino ritarda il pagamento anche di un solo mese di canone di locazione, per più di 20 giorni dalla data stabilita (lo stesso vale se non versa gli oneri accessori, es. le spese condominiali, accumulando un debito superiore a due mensilità del canone). Eâ?? lâ??unica tipologia in cui lâ??inquilino moroso può presentarsi allâ??udienza e chiedere al giudice il c.d. termine di grazia, cioÃ" un periodo di tempo aggiuntivo (90 giorni, estesi a 120 giorni in caso di dimostrate condizioni precarie a livello economico o di salute) che il giudice concede allâ??inquilino moroso per pagare al proprietario lâ??affitto arretrato, gli interessi e le spese legali;
- *sfratto per finita locazione:* quando lâ??inquilino rifiuta di lasciare lâ??abitazione al termine del contratto. La normativa prevede la possibilitĂ di richiedere lo sfratto per finita locazione in forma preventiva, c.d. â??*intimazione di licenza per finita locazione*â?•, funge da disdetta (sempre entro 6 mesi dalla scadenza del contratto per evitare il rinnovo automatico). Se lâ??inquilino non dovesse liberare lâ??immobile al termine della locazione, lâ??intimazione rappresenta un vero e proprio titolo esecutivo e diventa utilizzabile;
- sfratto per necessitÃ: a livello giuridico non si tratta di un vero e proprio sfratto, ma di un diniego di rinnovo del contratto di affitto. A seconda del tipo di contratto di affitto, cambiano le tempistiche per il rinnovo della locazione alla prima scadenza (4 anni in caso di canone libero e 3 anni per gli affitti a canone concordato). I motivi che consentono questa tipologia di sfratto (sempre inviando un preavviso scritto di almeno 6 mesi) sono tutti quei casi in cui il proprietario vuole destinare lâ??immobile a uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale per se stesso o per un familiare fino al secondo grado. Se entro lâ??anno successivo alla riconsegna dellâ??immobile i motivi della disdetta non vengono rispettati, lâ??inquilino ha diritto di riattivare il precedente contratto di affitto, o, in alternativa, può richiedere un risarcimento non inferiore a 36 mensilità di canone;
- *sfratto per inadempienza contrattuale:* quando lâ??inquilino commetta violazioni al contratto tali da richiedere una risoluzione dellâ??accordo (es. il cambio di destinazione dâ??uso dellâ??appartamento, attività illegali condotte nellâ??immobile, disturbo dei vicini, o sublocazione non autorizzata). Anche la grave inadempienza non rientra tecnicamente nelle tipologie di sfratto in senso stretto, infatti in questo caso si parla di *risoluzione del contratto*, anche se il procedimento giudiziario Ã" il medesimo dello sfratto.

Qualora dovesse presentarsi il caso in cui si cumulino le domande di sfratto per morosit\(\tilde{A}\) e finita locazione, \(\tilde{A}\)" possibile richiedere una convalida di sfratto per morosit\(\tilde{A}\) se precedentemente ci si \(\tilde{A}\)" avvalsi della licenza per finita locazione, in questo modo si velocizzano anche i tempi di risoluzione del rapporto. Per recuperare eventuali crediti successivi alla scadenza del contratto, con la riforma Cartabia \(\tilde{A}\)" stato stabilita primi in apprinta locazione e decreto ingiuntivo\(\tilde{a}\)?•.

Giurispedia.it